

L'anno duemiladiciannove addì 9 del mese di Gennaio in Reggio Emilia, in Via F.lli
Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra
le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia,
Via F.lli Manfredi n. 12/D, C.F./P. IVA 02299930350 nella persona del Direttore pro
tempore Dott. Domenico Savino, di seguito denominata "Stazione Appaltante",

e

Equipe Sportiva srl ssd con sede a Reggio Emilia in Via Tamburini n. 5 - Cod. Fiscale.
02589590351 e P. IVA 02589590351, nella persona del Presidente e legale
rappresentante Sig. Giacomo Doglione, nato ad Asti il 20/07/1978 e residente a Asti in
Via G. Baretta n.8, C.F. DGLGCM78L20A479F, e Kinema srl con sede a Reggio Emilia
in Via Tamburini n. 5, Cod. Fiscale 02623920358 e P. IVA 02623920358, nella persona
del Presidente e legale rappresentante Sig. Azio Minardi C.F. MNRZAI70A03F463V,
nato a Montecchio Emilia (RE) il 03/01/1970 ed ivi residente in Via Baldini n. 14,
costituiti in Associazione Temporanea d'Impresa con scrittura privata autenticata del
1 Ottobre 2018 con n. 17721 Serie 1T di Repertorio, di seguito denominata
"Appaltatore";

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore n. 21 del 05/06/2018 veniva indetta, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2
e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti
pubblici - una procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gestione
ed eventuale uso dell'impianto natatorio comunale "Sante de Sanctis" di via
Gattalupa n. 5 a Reggio Emilia per il periodo 16.08.2018 - 15.08.2020, salva la facoltà
della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, di



G. Doglione

accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il prolungamento del contratto stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi;

- in data 18/06/2018 u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici - l'estratto del Bando di gara relativo all'affidamento della concessione in oggetto, la cui versione integrale è stata contestualmente pubblicata sul sito della Fondazione per lo Sport, all'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia, nel relativo sito nella Sezione Bandi di gara, nel sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici, fissandosi come data di scadenza della presentazione delle offerte il giorno 26/07/2018, ore 12,00;

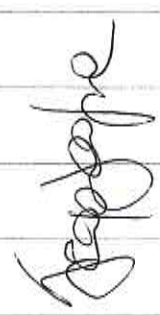
- il codice identificativo gara è CIG: 75309787A4;

- con verbale redatto in data 06/08/2018 N. 510/E di Prot., in data 07/08/2018 N. 511/E di Prot. e con verbale redatto in data 10/08/2018 N. 526/E di Prot., si è proceduto all'aggiudicazione della piscina "Sante De Sanctis" a favore del costituendo R.T.I. composta da Equipe Sportiva s.r.l. SSD - Via Tamburini n. 5 - 42122 Reggio Emilia e da Kinema s.r.l. - Via Tamburini n. 5 - Via Tamburini n. 5, con un ribasso percentuale pari al 66,67% sul prezzo posto a base di gara;

- l'aggiudicazione è stata approvata con determinazione del Direttore n. 44 del 07/09/2018 prot. n. 362/U e si è proceduto ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando e nel disciplinare di gara - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla sottoscrizione del contratto come accertato con Determinazione del Direttore n. 60 del 05/11/2018;

- che in data 10/09/2018 veniva pertanto sottoscritto in "Verbale di consegna in via



d'urgenza per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso della piscina comunale "Sante De Sanctis" di Via Gattalupa n. 5 a Reggio Emilia ai sensi dell'art 32, comma 8 e 13, d. lgs. n. 50/2016 a favore della costituenda associazione temporanea di impresa tra Equipe Sportiva Srl ssd e Kinema srl, acquisito agli atti al n. di prot. 583/E;

- le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto del sottoesteso contratto di appalto recante le disposizioni per l'affidamento dell'impianto natatorio comunale "Sante De Sanctis" sito a Reggio Emilia in Via Gattalupa n. 5 e che il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione appaltante e Appaltatore, ad integrazione delle norme contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara che si intendono qui convenzionalmente richiamati.

tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dell'impianto natatorio comunale "Sante De Sanctis" sito in Via Gattalupa n. 5 a Reggio Emilia a favore del raggruppamento temporaneo di impresa costituito da Equipe Sportiva srl ssd e Kinema srl come individuato in premessa, affinché vi possa eventualmente anche svolgere la propria attività sportiva e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo anche a terzi.

L'impianto natatorio è costituito da:

1. un corpo centrale coperto costituito da:

- ✓ una vasca di mt. 4,50 x 15, profonda cm 110;
- ✓ una vasca di mt. 3 x 7, profonda cm 68;
- ✓ una vasca di mt. 3 x 4, profonda cm 46;



✓ n. 1 passaggio obbligato di lunghezza cm. 250 - larghezza cm. 120 - profondità cm. 16, dotato di fotocellula, di n. 2 ugelli temporizzati con acqua miscelata da centralina di miscelazione e prodotti antimicotici;

2. gli spazi di accesso;

3. una serie di locali adibiti a:

a) servizi igienici;

b) spogliatoi;

c) ufficio;

d) infermeria - pronto soccorso;

e) centrali termiche;

f) sala trattamento aria ed acqua;

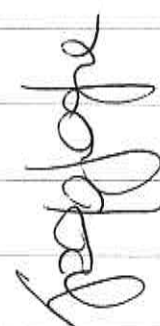
g) sala macchine;

4. area di sosta per il pubblico.

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è stato trasferito dall'Amministrazione Comunale alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi secondo l'allegata planimetria, che costituisce parte integrante ed essenziale (ALLEGATO 1) del presente contratto.

Tutti i suddetti spazi sono affidati all'Appaltatore, che ne conserverà l'uso e la destinazione esistenti, alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.

L'impianto natatorio viene concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale in dotazione, il cui elenco verrà verificato in contraddittorio tra la Stazione Appaltante, l'Appaltatore uscente e quello subentrante, da cui risulti lo stato della struttura e le attrezzature e materiali in dotazione ad essa. Spetterà all'Appaltatore provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza anche delle attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà provvedere alla



loro riparazione, informandone la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o attrezzature di proprietà comunale o della Stazione Appaltante, in caso di rotture imputabili a vetustà, dovrà essere informata la Stazione Appaltante, la quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

Alla scadenza del contratto l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere restituiti alla Stazione Appaltante in analogo stato rispetto a quello della consegna, salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.

Tutti gli altri strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e manutentivi, dovranno essere forniti dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara esplicitamente di essere in grado di assicurare la conduzione di impianti tecnologici con garanzia di intervento entro 24 ore dall'evento.

La Stazione Appaltante dà atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015.

ART. 2 - MANSIONI ED ADEMPIMENTI

L'Appaltatore dovrà osservare nella conduzione dell'impianto gli obblighi previsti



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fondazione'.

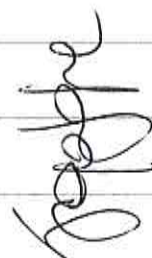
dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche od altre cause e circostanze che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. in ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'uso degli impianti sportivi della Fondazione" (approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 5 del 05/07/2016), consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dalla Stazione Appaltante, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b) dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell' art. 90, co. 24, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nessun gestore di impianti potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%. Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dalla Stazione Appaltante.

Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità dell'Appaltatore, previa obbligatoria comunicazione alla Stazione Appaltante;

2. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza nella misura massima stabilita dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;
3. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto,



secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante. La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività e per i ricambi annuali d'acqua, può essere derogata con richiesta scritta dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato;

4. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

- ✓ frequentatori per effettuare la propria attività;
- ✓ addetti ai diversi servizi;
- ✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;
- ✓ eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di legge ed in base alla licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/'31 e s.m.i..

Il controllo degli ingressi comporta altresì l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici e di trattamento dell'acqua, ivi compresa la gestione, per quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto;

5. predisposizione, verifica, aggiornamento, attuazione del PIANO DI SICUREZZA di cui all'art. 19 del decreto D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni). Il predetto documento costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto (ALLEGATO 2) e dovrà essere prodotto prima della stipula del Contratto. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19,

trappone

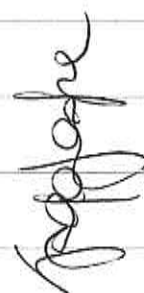
comma 7, del citato Decreto Ministeriale, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure;

6. presidio e sorveglianza durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici, pubblico compreso e presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici. La presenza dell'operatore è richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, anche nel periodo di pausa fra un turno d'attività e l'altro ad eccezione di intervalli di sosta superiori a 50 (cinquanta) minuti, mentre non è richiesta presenza nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte dell'Appaltatore sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto. A tal fine la Stazione Appaltante si riserva di effettuare durante gli orari di apertura dell'impianto dei sopralluoghi senza preavviso, per verificare che l'impianto non venga lasciato in stato di abbandono. L'Appaltatore dovrà comunque vigilare sull'impianto anche durante i periodi di chiusura, in particolare per evitare danni derivanti da guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnologici;

7. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla ricezione di un addetto per accogliere le società utilizzatrici, il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi;

8. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate che interrompano la normale fruizione dell'impianto;

9. fornire, integrare e tenere a disposizione degli utenti e ripristinare in caso d'uso o



scadenza dei prodotti i necessari medicinali e apparati di pronto soccorso, secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico installato dalla Stazione Appaltante dovrà all'occorrenza sempre essere reso fruibile ai terzi utilizzatori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente funzionante, sicché al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto della ditta installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui l'Appaltatore si avveda, vanno sempre segnalate;

10. esecuzione "a regola d'arte" del Servizio di pulizia e disinfezione degli spogliatoi, dei locali di servizio, degli ingressi, degli impianti, degli arredi, composto da operazioni a frequenza giornaliera, settimanale, mensile e a cadenza differenziata, Servizio di pulizia delle aree esterne come da allegato (ALLEGATO 3);

11. esecuzione "a regola d'arte" della Manutenzione dell'edificio e degli impianti come da allegato (ALLEGATO 3);

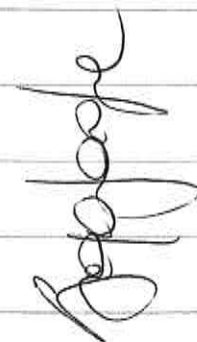
12. controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti alla Stazione Appaltante, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio della Stazione Appaltante, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte (Amministrazioni pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.);

13. conduzione dei servizi di natura commerciale di cui all'art. 11.

All'Appaltatore spettano inoltre i seguenti adempimenti previsti dall'Accordo Nazionale tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, come da ALLEGATO 4) "Conferenza Stato Regioni seduta del 16/01/2003" (in Gazzetta Ufficiale 3 Marzo 2003, n. 51):



- a) individuazione e nomina dei soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine;
- b) predisposizione, attuazione e aggiornamento del Manuale di autocontrollo igienico sanitario così come richiesto dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1092/2005 (v. ALLEGATO 5), che disciplina gli aspetti igienico-sanitari degli impianti natatori a seguito dell'Accordo Nazionale, nonché della eventuale predisposizione del Piano di Gestione del rischio Legionella, predisposto dal Ministero della Sanità e adottato dalla Conferenza Stato Regioni il 4/4/2000 ove non ricompreso nell'appalto "gestione calore";
- c) compilazione del Registro dei controlli dell'acqua in vasca (validato dall'autorità incaricata dei controlli - AUSL) relativamente ai valori di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, pH, lettura del contatore dell'acqua di immissione, quantità e denominazione dei prodotti utilizzati per la disinfezione, data di prelievo dei campioni per le analisi dell'acqua, numero dei frequentatori dell'impianto e del registro dei requisiti tecnico funzionali degli impianti (dimensione e volume della vasca, numero e tipologia dei filtri, portata delle pompe, sistema di manutenzione, ecc.), con l'obbligo di conservazione per almeno due anni;
- d) verifica della presenza continua in vasca di assistenti bagnanti forniti dalle società utenti durante gli orari di frequenza delle stesse ovvero conduzione del servizio di assistenza ai bagnanti nel caso di corsi organizzati direttamente dall'Appaltatore o in presenza di eventuale apertura al pubblico. In ogni caso il servizio di assistenza ai bagnanti, tanto disimpegnato negli spazi-acqua per i quali è tenuto a ciò l'Appaltatore, che in quelli per i quali lo sono le società sportive fruitrici, dovrà garantire per ciascun fruitore la presenza di un numero



di addetti sul piano vasca conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente.

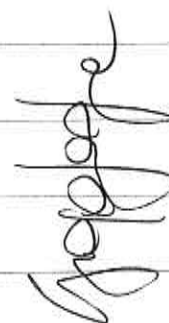
Tanto nel caso di corsi organizzati direttamente, quanto di quelli organizzati dalle società fruitrici, l'Appaltatore dovrà apporre e fare apporre su apposito registro cronologico, prima dell'inizio di ogni corso, la firma agli assistenti bagnanti presenti a bordo vasca, verificando nel secondo caso personalmente che essi possiedano davvero detto brevetto ed indicando per quali società sportive disimpegnano il servizio. In assenza di istruttori muniti dell'apposito brevetto di assistenti bagnanti F.I.N. - Sez. Salvamento o altro brevetto legalmente riconosciuto, l'Appaltatore sarà tenuto ad impedire l'utilizzo dell'impianto o a disimpegnare con personale proprio il Servizio di salvamento, salvo rimborso dei relativi costi da parte della società fruitrice. Egli in ogni caso dovrà impedire una presenza in acqua superiore a quella consentita per legge;

e) in genere ogni altro adempimento relativo alla conduzione dell'impianto natatorio, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Le attività di:

- a. pulizia e disinfezione periodica dei locali e delle aree esterne di pertinenza dell'impianto natatorio;
- b. manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici e di trattamento dell'acqua;
- c. gestione dei servizi commerciali (vendita, somministrazione);

potranno essere svolte direttamente dall'Appaltatore (dimostrando il possesso della relativa attrezzatura tecnica), ovvero è autorizzato, nel rispetto di ogni normativa in materia ed in particolare dell'art. 105 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i., il ricorso al subappalto, salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e



in particolare di quanto stabilito dall'art. 80 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.

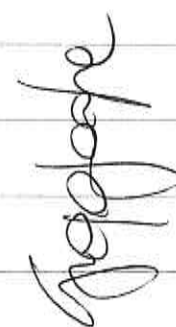
L'Appaltatore si fa inoltre carico integralmente delle spese relative a tutte le utenze, nessuna esclusa (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, acqua, acqua igienico-sanitaria, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica, inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento etc.). A tal fine, l'Appaltatore dovrà provvedervi volturando l'intestazione di tutti i relativi contratti a proprio nome, con decorrenza dalla data di inizio dell'appalto, salvo conguaglio per eventuali ritardi nel subingresso.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia o dalla Società di raccolta dei rifiuti, ivi compreso il conferimento in discarica di sfalci d'erba e potature relative all'area verde, volturando a proprio nome, nel caso di aree verdi di pertinenza, anche la titolarità del servizio "Giroverde".

L'Appaltatore si impegna infine a collaborare a tutte le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

A. assicurare la Direzione dell'impianto, nominando un "Direttore/Responsabile-referente per la Stazione Appaltante", fornendone le generalità ed un recapito di telefono cellulare e garantendone comunque e sempre l'immediata reperibilità in ogni momento per tutte le giornate dell'anno, onde poter fare fronte ad ogni emergenza. Il suo nominativo sarà comunicato formalmente alla Stazione Appaltante prima della presa in consegna dell'impianto e per ogni variazione. Questi dovrà essere in possesso di adeguata e documentata preparazione tecnica ed avrà la responsabilità, tra l'altro, di organizzare e dirigere le risorse



umane impiegate e quelle di pronto intervento, predisponendo e sottoscrivendo le relative pratiche tecnico-amministrative connesse all'attività di manutenzione, con ciò assumendo la veste di "Responsabile tecnico dell'Appaltatore" e referente per i rapporti di carattere tecnico con la Stazione Appaltante. Il personale dell'Appaltatore che verrà a contatto con l'utenza ed il pubblico dovrà essere personale di fiducia. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza;

- B. produrre mensilmente il prospetto analitico, attestante l'indicazione della denominazione delle società e scuole che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente per il funzionamento dell'impianto, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato;
- C. presentare - ove richiesto - copia delle annotazioni sul registro dei controlli dell'acqua in vasca e delle schede tecniche e delle bolle di consegna dei prodotti di pulizia e disinfezione impiegati;
- D. presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie complete (fronte-retro) dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella relativa ai consumi delle utenze, nonché appena disponibile copia delle fatture relative ai costi delle medesime. In mancanza degli adempimenti di cui alle lettere A, B, C, D il corrispettivo non sarà liquidato;
- E. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite eventuale contribuzione per le spese sostenute.

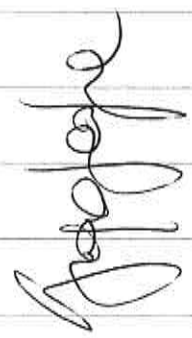


[Handwritten signature]

All'Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni (ISPEL, AUSL, CPVLPS, VV.F. antincendio, autorizzazione agli scarichi etc...) e gli adempimenti relativi all'agibilità dell'impianto medesimo. Compete all'Appaltatore, limitatamente alla durata dell'appalto, l'onere della presentazione delle istanze volte all'ottenimento delle relative licenze ed autorizzazioni d'esercizio.

L'Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di conoscere perfettamente l'impianto in seguito a sopralluogo, di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato nei precedenti articoli ed in specie all'art. 1 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverà ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.

L'Appaltatore conforma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di tutte le norme e direttive nazionali e comunitarie dettate in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché a quelle dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in particolare dal D.M. Ambiente 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene) e dal D.M. Ambiente 13 dicembre 2013 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico), l'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo,



presunti conformi, l'appaltatore, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei
detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei
prodotti, è tenuto a rilasciare dichiarazioni con le quali attesta che i prodotti
detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi.

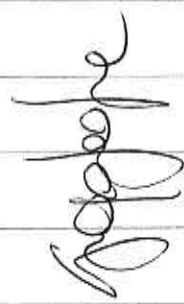
L'Appaltatore è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le prescrizioni
imposte dall'autorità sanitaria locale.

ART. 3 - MODALITA' DI ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'apertura e la chiusura dell'impianto per l'attività natatoria al di fuori degli orari sin
qui praticati (8.10-22.20) va comunicata alla Stazione Appaltante ed è subordinata al
rispetto delle norme dettate in materia, specie quelle di sicurezza e di rispetto dei
limiti fissati per attività rumorose.

All'interno del monte ore settimanale, all'Appaltatore è riservata la possibilità, in
sede di predisposizione stagionale del calendario d'uso, di organizzare e gestire 20
(venti) ore/turno settimanali, di cui 10 (dieci) ore saranno scelte direttamente
dall'Appaltatore in via prioritaria su ogni altra richiesta d'uso degli spazi-acqua e
comunicate alla Stazione Appaltante, mentre le altre 10 (dieci) gli saranno assegnate
in accordo con la Stazione Appaltante nella fascia oraria dalle 14.00 alle 19.50 da
lunedì a venerdì e dalle 9.00 alle 16.30 al sabato, all'interno della calendarizzazione
predisposta dalla Stazione Appaltante (inoltrando solo per queste seconde 10 (dieci)
ore apposita richiesta, analogamente a tutti gli altri utilizzatori). Oltre a ciò è
consentita l'apertura al pubblico nelle fasce orarie concordate con la Stazione
Appaltante, salvo ottenimento delle necessarie licenze ed autorizzazioni
amministrative.

Oltre al monte ore di cui al comma precedente, l'Appaltatore avrà la facoltà di



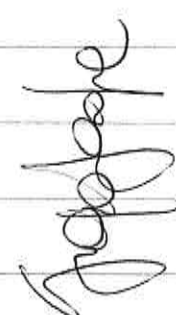
disporre in via prioritaria di eventuali spazi residui non assegnati dalla Stazione Appaltante nel quadro dell'utilizzo annuale della struttura, o di spazi assegnati e non utilizzati dagli utenti assegnatari, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.

Nessuna discriminazione nell'organizzazione dei corsi e nell'erogazione del servizio può essere compiuta dall'Appaltatore per motivazioni relative alla razza, all'etnia, al sesso, alla religione, alle opinioni politiche, all'appartenenza a qualsiasi gruppo o associazione.

Prevvia espressa richiesta e secondo indicazioni provenienti dai competenti Servizi comunali e dall'Ufficio Scolastico Provinciale entro le scadenze concordate annualmente con la Stazione Appaltante, nel periodo gennaio-maggio e ottobre-dicembre, nella fascia oraria mattutina, indicativamente individuata tra le ore 9,50 e le ore 11,30 dei giorni dal martedì al giovedì, la piscina, se espressamente richiesta entro le scadenze concordate annualmente con la Stazione Appaltante, potrà essere gratuitamente fruita dalle scuole pubbliche dell'infanzia e del ciclo primario (già definite come scuole elementari) del territorio del solo Comune di Reggio Emilia, senza che l'Appaltatore, cui spetterà comunque l'onere della gestione dell'impianto, abbia a pretendere alcun compenso. Ogni altro onere organizzativo e gestionale, nonché quello per il trasporto degli utenti e dei loro accompagnatori non saranno a carico dell'Appaltatore, ma sono di pertinenza delle istituzioni scolastiche.

Salvi gli obblighi dell'Appaltatore, resta inteso che la Direzione Didattica si assume tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto e si farà carico delle spese per il completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di agire secondo criteri di obiettività ed equità e s'impegna a garantire la semplificazione delle procedure amministrative, laddove



previste e a fornire un'informazione completa e trasparente. L'attività dell'Appaltatore deve rispondere a criteri di efficienza e di efficacia nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi natatori e di quelli accessori erogati presso l'impianto.

L'Appaltatore si impegna a curare in modo particolare la cortesia nei confronti dell'utente, fornendo agli operatori le opportune istruzioni.

L'Appaltatore garantisce, quale importante fattore di qualità riferibile alle condizioni ambientali, l'approntamento a proprie spese - ove carente - di idonea ed efficace segnaletica interna ed esterna, atta a comunicare esistenza, numero, descrizione e dotazioni degli spazi attrezzati e dei servizi. Le funzioni di raccolta prenotazioni per l'effettuazione dei corsi deve essere svolta in maniera tale che, ove le richieste non riguardino espressamente le attività dell'Appaltatore, esse siano indirizzate a favore della Società sportiva interessata.

Gli uffici di segreteria (per le iscrizioni ai corsi, le prenotazioni delle attività da parte degli utenti, informazioni, ecc.) garantiscono un orario di apertura al pubblico, di almeno due ore al mattino ed al pomeriggio, per cinque giorni la settimana e di almeno due ore durante il mattino del sabato.

L'Appaltatore individua e rende noto all'utenza quali pratiche possono essere espletate per via telefonica o a mezzo fax e posta elettronica ed in quali giorni ed orari.

L'impianto natatorio deve assicurare spazi ben visibili adibiti all'informazione. In particolare l'Appaltatore deve predisporre:

- ✓ tabella con l'orario d'apertura degli impianti al pubblico;
- ✓ tabella contenente le tariffe d'uso dell'impianto;
- ✓ tabella con l'orario di funzionamento della segreteria, dei corsi di nuoto e delle



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. G. G. G. G.' or similar, written vertically.

altre attività;

✓ bacheca per l'affissione di informazioni provenienti dall'Amministrazione

Comunale e dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia.

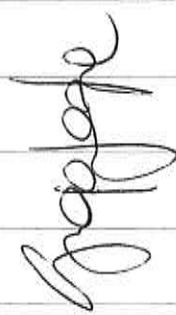
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione dei servizi offerti, l'Appaltatore istituisce un apposito Registro dei reclami, con fogli numerati e vidimati dalla Stazione Appaltante, la cui esistenza deve essere pubblicizzata mediante esposizione di un apposito cartello.

I reclami relativi all'erogazione del servizio possono essere espressi in forma scritta, anche per posta, fax o posta elettronica, devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente e devono essere sottoscritti nei modi di legge, consentendo così l'identificazione precisa del reclamante. L'Appaltatore, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito e informatane prontamente la Stazione Appaltante, risponde in forma scritta, a firma del Presidente, con celerità e comunque non oltre 20 (venti) giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. Analogamente l'Appaltatore è tenuto a rispondere a reclami eventualmente presentati all'Amministrazione Comunale ed agli Uffici della Stazione Appaltante. Di ogni reclamo l'Appaltatore è inoltre tenuto a fornire immediata notizia alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto a distribuire agli utenti eventuali questionari, predisposti dalla Stazione Appaltante o dal Comune, relativi ad aspetti che caratterizzano l'organizzazione e la qualità del servizio offerto.

Dei reclami e dei risultati delle verifiche effettuate, l'Appaltatore deve tenere conto al fine di identificare le misure idonee ad accrescere l'efficienza del servizio offerto e il raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse.

L'Appaltatore assicura all'utenza forme di rimborso nei casi in cui il servizio non sia



stato erogato, anche per cause indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore, purché non ascrivibili al richiedente. Nel caso in cui la responsabilità sia ascrivibile alla Stazione Appaltante o al Proprietario, l'Appaltatore ha diritto al relativo rimborso nel termine di 30 giorni dalla risoluzione della controversia.

Le procedure di rimborso devono essere tali da non rendere difficile per complessità, onerosità o durata, l'esercizio del diritto medesimo.

L'Appaltatore si impegna all'instaurazione di rapporti collaborativi, fornendo alla Stazione Appaltante tutti i dati richiesti. La violazione di regole di comportamento che contraddicano detto spirito collaborativo (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ammissione in acqua di società sportive non preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante, organizzazione di corsi in spazi lasciati liberi senza averne dato almeno comunicazione alla Stazione Appaltante, etc.), determinerà l'applicazione delle relative penali stabilite nel disciplinare oltreché il mancato pagamento del corrispettivo dovuto.

All'inizio di ogni stagione sportiva l'Appaltatore è tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante la comunicazione del costo dei corsi di nuoto per l'utenza, che siano da lui direttamente organizzati.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO E FACOLTA' DI RECESSO

L'Appalto ha decorrenza dalla data di consegna dell'impianto e così fino al 15 agosto 2020, salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il prolungamento del contratto stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo fino al 15 agosto 2021. Ove verificata detta convenienza, comunicherà al contraente la volontà di procedere al prolungamento del contratto.

E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi



momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, all'Appaltatore sarà riconosciuta, in deroga all'Art. 1671 del codice civile, a tacitazione di ogni altra pretesa il pagamento del corrispettivo per la frazione di mese non fruita integralmente.

Resta esclusa la facoltà dell'Appaltatore di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

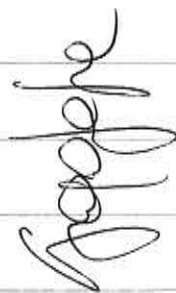
La Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, nel caso in cui a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'Appaltatore si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, allegato e consegnato in copia all'Appaltatore all'atto della sottoscrizione del presente contratto (ALLEGATO 6). La Stazione Appaltante avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

ART. 5 – PENALI

L'Appaltatore provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

Con cadenza periodica ed almeno trimestrale un incaricato dalla Stazione Appaltante, in contraddittorio con l'Appaltatore, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito



verbale da depositarsi presso la Stazione Appaltante.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante invierà copia del verbale del sopralluogo all'Appaltatore, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

- ✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- ✓ nel caso l'Appaltatore venga meno agli obblighi inerenti il servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni, cui sia tenuto in base al presente contratto, si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);
- ✓ in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta);
- ✓ in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori si applicherà una penale di EURO 500,00 (cinquecento) per ogni violazione dell'obbligo;
- ✓ in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. F. F.' or similar, written over the bottom right portion of the page.

applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;

✓ nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione del corrispettivo, di cui al successivo art. 7, l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento) per ciascuna omissione;

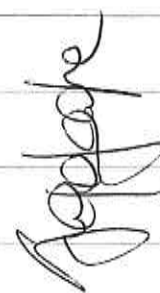
✓ nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione.

La Stazione Appaltante inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali e alla mancata liquidazione della corrispondente quota di corrispettivo, di provvedere altrove ed anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo a lavori o servizi non effettuati o a danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 13 (risoluzione del contratto).

ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta



direttamente a favore dell'Appaltatore. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dall'Appaltatore, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dalla Stazione Appaltante.

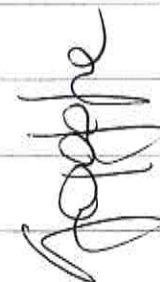
Per l'attività curriculare delle scuole pubbliche dell'infanzia e del ciclo primario del Comune di Reggio Emilia nulla, oltre quanto già stabilito dal presente contratto, è dovuto all'Appaltatore, che dovrà mettere a disposizione gratuitamente l'impianto.

L'Appaltatore potrà concordare liberamente con altre istituzioni scolastiche pubbliche, parificate o private modalità d'uso dell'impianto nel rispetto del tariffario d'uso e previa calendarizzazione concordata ed autorizzata dalla Stazione Appaltante.

Tutti gli spazi non richiesti dalle suddette Istituzioni entro le scadenze concordate, potranno essere utilizzati dall'Appaltatore per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e compatibilmente con le esigenze gestionali dell'Appaltatore, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno dieci giorni, di usufruire gratuitamente per n. 2 (due) giornate all'anno del complesso sportivo in oggetto per proprie iniziative o per iniziative di altri patrocinate dalla Fondazione medesima.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere all'Appaltatore il costo per ulteriori sessanta giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata, a meno che l'Appaltatore individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante ed all'Appaltatore. Tutti gli spazi-acqua rimasti vuoti potranno



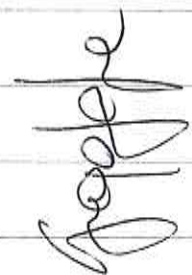
essere utilizzati dall'Appaltatore per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione alla Stazione Appaltante.

A garanzia dei crediti l'Appaltatore potrà pretendere dai fruitori dell'impianto per attività sportive, il versamento di una fideiussione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzo e, nel caso di utilizzo occasionale, del valore corrispondente a quanto dovuto oppure anche il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche alla Stazione Appaltante, se richieste.

L'Appaltatore, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dalla Stazione Appaltante l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi-acqua a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nelle stagioni successive, fino a totale pagamento dei debiti. Il termine di 30 (trenta) giorni indicato nel presente comma deve intendersi come quello in cui la somma è effettivamente corrisposta all'Appaltatore e non quella in cui è stato eventualmente dato all'eventuale Istituto di Credito l'ordine di bonifico.

E' facoltà dell'Appaltatore di cambiare l'impresa referente per la gestione asciugacapelli.

E' altresì facoltà dell'Appaltatore installare, con spese integralmente a proprio carico, asciugacapelli a scheda e temporizzatori per il funzionamento delle docce, trattenendo gli introiti derivanti dal loro utilizzo e funzionamento. Al termine della concessione detti temporizzatori ed il relativo software diventeranno di proprietà della Stazione Appaltante, ove non sia possibile senza spese per quest'ultima, la riduzione in pristino del bene, in modo che altro eventuale installatore possa sostituirli con nuove apparecchiature per la temporizzazione. Analoga autorizzazione deve estendersi a tutti gli altri meccanismi installati volti ad



ottimizzare la gestione e di cui il gestore resta riguardo a ciò unico beneficiario.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione all'uso dell'impianto, l'Appaltatore dovrà versare alla Stazione Appaltante a titolo di canone concessorio la somma annua di Euro 2.000,00 (diconsi euro duemila/00) oltre I.V.A., da corrispondersi in due rate di Euro 1.000,00 oltre I.V.A., cadauna entro e non oltre il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno.

Il canone potrà essere oggetto di rideterminazione proporzionale a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione da parte degli organi competenti, di provvedimenti in grado di aumentarne la redditività, ivi compreso l'aumento tariffario, ovvero di investimenti con oneri a carico della Stazione Appaltante o del Comune di Reggio Emilia.

Il pagamento del canone d'uso costituirà condizione per il pagamento del corrispettivo di cui al comma successivo. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il contratto si intende risolto ipso facto et iure e la Stazione Appaltante provvederà ad individuare un nuovo Appaltatore, cui affidare la conduzione dell'impianto in via temporanea, salvo il risarcimento del danno.

La Stazione Appaltante verserà all'Appaltatore la somma annua di EURO 4.999,50 oltre IVA (diconsi quattromilanovecentonovantanove/50 oltre IVA), al netto degli oneri annui della sicurezza (quantificati in Euro 541,96,oltre IVA) e così per un totale netto annuo di Euro 5.541,96 (oltre IVA) (diconsi cinquemilacinquecentoquarantuno euro/96 oltre IVA), da corrispondersi in quattro rate trimestrali posticipate di cui la prima pari ad Euro 1.715,73 otre IVA e le rimanenti pari ad Euro 1.385,49 cadauna (oltre IVA) alle scadenze del 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno e dietro presentazione di regolari fatture.

Il corrispettivo dovuto a far data dalla decorrenza dell'affidamento sarà calcolato in



Handwritten signature

dodicesimi ed ulteriormente in trentesimi.

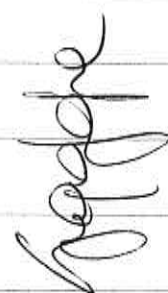
Per il primo anno del contratto, l'importo del corrispettivo è fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi e ciò vale anche per l'ipotesi di prolungamento del contratto oltre il limite del 15 agosto 2020.

La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale istanza, che dovrà pervenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le richieste di aumento, la Stazione Appaltante non riconoscerà l'adeguamento del prezzo. L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016. Qualora le rilevazioni delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici previste dalla normativa vigente non fossero disponibili, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del corrispettivo.

Non è ammessa alcuna altra forma di revisione contrattuale.

Relativamente alla "Gestione Calore", le manutenzioni ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, idricosanitari e di irrigazione (con esclusione di tutte le utenze, che restano in capo all'Appaltatore) sono in capo alla Stazione Appaltante che opera attraverso il proprio Appaltatore (GESTA S.p.A). La Stazione Appaltante ne addebita all'Appaltatore la quota di sua competenza relativa alla manutenzione ordinaria. L'Appaltatore provvede a segnalare tempestivamente eventuali disservizi o attraverso la Stazione Appaltante o direttamente attraverso il Centro Chiamate dell'Amministrazione Comunale.

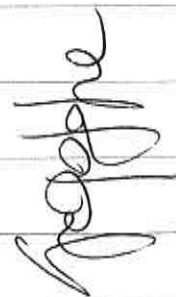
Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 3 giorni e fino a 10 giorni, dovuta



a cause non imputabili all'Appaltatore, come è per il caso di interventi di manutenzione straordinaria decisi dalla Stazione Appaltante, il canone sarà proporzionalmente ridotto e non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun indennizzo a titolo di compensazione per i mancati introiti. Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 10 giorni e fino a 30 giorni dovuti a cause non imputabili neppure minimamente all'Appaltatore, la Stazione Appaltante si impegna inoltre ad indennizzare l'Appaltatore del 50% del costo del personale per un massimo di 20 giorni, rimanendo ogni altro onere in capo all'Appaltatore medesimo.

Per periodi di interruzione dell'attività superiore a 30 giorni, ciascuna delle parti, ferma restando l'applicazione del comma precedente, può unilateralmente e senza altre penalità recedere dal contratto, dandone semplice comunicazione scritta alla controparte.

L'Appaltatore si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto. In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: Banco Popolare – Agenzia di Reggio Emilia – con sede a Reggio Emilia in Via Roma n. 4/6 - IBAN: IT54E0503412800000000023797 indicando nella persona del Sig. Giacomo Doglione nato a Asti il 20/07/1978 e residente a Asti in Vicolo Pelizza n. 30 - C.F. DGLGCM78L20A479F, del Sig. Roberto Veroni, nato a Reggio Emilia il 06/05/1960 e residente a Reggio Emilia a in Via T. Mann n. 6 - C.F. VRNRRT60E06H223V e della Sig.ra Stefania Marchesi nata a Bologna il 03/01/1970 e residente a Campogalliano (MO) in Via Vivaldi n. 26 C.F. MRCSFN57A54A944X, i soggetti delegati ad operare attraverso il suddetto C/C, i quali sono consapevoli delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente contratto, devono essere effettuati esclusivamente tramite



lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

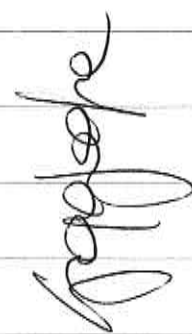
Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale, qualora l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte anche in via non esclusiva alla realizzazione del presente affidamento.

L'Appaltatore si obbliga infine a comunicare alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 8 - CAUZIONE

Ai sensi dell'Art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso



di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto, disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le Stazioni Appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in



[Handwritten signature]

nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Alla scadenza dell'appalto (15 agosto 2020), si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

L'impianto natatorio è destinato ad attività di carattere sportivo.

La Stazione Appaltante provvede alle assegnazioni degli spazi-acqua nei limiti di quanto indicato agli articoli precedenti.

Ai fini dell'attività di coordinamento, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto.

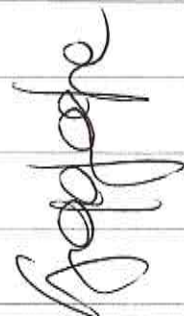
Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti lo stesso contratto come previsto dal D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i..

Per le attività a carattere continuativo il calendario sarà comunicato in concomitanza con l'inizio di ogni stagione sportiva.

La programmazione occasionale delle attività sarà comunicata all'Appaltatore con un preavviso indicativo minimo di giorni 7 (sette) e lo stesso dicasi nel caso di variazioni dell'attività calendarizzata, ove possibile.

L'Appaltatore dovrà rendere fruibili, a seconda dell'attività calendarizzata che vi si svolge, i locali necessari al conforme regolare utilizzo.

Ai fini dell'eventuale ammissione di pubblico, oltre a quanto stabilito dalla licenza di agibilità e ad eventuali prescrizioni contenute nella licenza di esercizio, l'Appaltatore



è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in particolare il D.M. 18 marzo 1996 *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"* e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

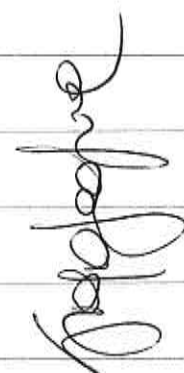
ART. 10 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

L'Appaltatore ha diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate alla Stazione Appaltante e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che assistono alle manifestazioni.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alle norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico dell'Appaltatore.

Qualsiasi contratto di natura pubblicitaria o stipulato con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, non potrà avere durata superiore alla durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente



articolo.

I relativi introiti pubblicitari saranno incamerati a seconda dei casi dall'Appaltatore o dai terzi che la espongono, se autorizzati.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico dell'Appaltatore o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.

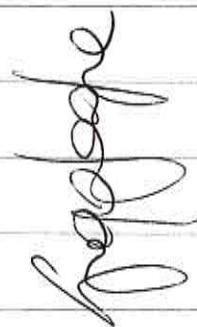
All'Appaltatore è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari fissi a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante in forma scritta.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità dell'Appaltatore, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

ART. 11 - SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE, LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

Ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo all'Appaltatore di munirsi di **tutte** le licenze e le autorizzazioni e i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività di gestione previsti dalla normativa in materia.

L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, quali esemplificativamente quelle d'esercizio, commerciali, sanitarie, di sicurezza e di destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono e le caratteristiche strutturali, è autorizzato ad allestire all'interno dell'impianto un servizio di ristoro volto a offrire una efficace organizzazione per la migliore accoglienza e più gradevole permanenza all'interno della struttura sportiva, dei vari operatori e dei fruitori dell'impianto.



Il servizio di ristoro potrà essere organizzato all'interno della struttura mediante la gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dall'Appaltatore ad un terzo, restando l'Appaltatore stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'acquisizione da parte dell'Appaltatore (o eventualmente del terzo) di tutti i provvedimenti autorizzativi necessari ai sensi della normativa stabilita in materia (tra cui in particolare la Legge Regionale N. 14 del 26/07/2003 e s.m.i.).

L'Appaltatore, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia, è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di materiale natatorio all'interno dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.

L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività i predetti contratti di subappalto presso la Stazione Appaltante. Il terzo, prima di iniziare l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni provvedimento autorizzatorio da trasmettersi preventivamente alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore al momento del deposito degli eventuali subcontratti per la concessione dell'attività di vendita e somministrazione trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di attività occasionali e temporanee, tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.

I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di



esclusiva pertinenza dell'Appaltatore, a carico del quale sono posti ogni onere e responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

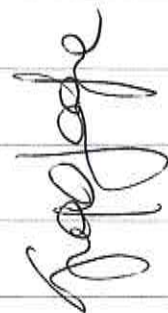
ART. 12 - INTERVENTI DI MIGLIORIE ALL'IMPIANTO

L'Appaltatore è autorizzato all'esecuzione di eventuali opere di ristrutturazione e miglioria, compresi quelli che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto medesimo, dopo averle concordate con la Stazione Appaltante ed anche quando siano rese necessarie dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione della Stazione Appaltante che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante, ove richiesto, tutti i dati necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.

Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che l'Appaltatore possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun diritto di superficie e subordinando la concessione al rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta



fideiussione andrà in ogni caso depositata presso la Stazione Appaltante al completamento dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.

L'Appaltatore s'impegna fin d'ora alla rinuncia preventiva ed incondizionata a qualsiasi forma di rivalsa o a richiedere alla Stazione Appaltante qualsiasi forma di indennizzo, risarcimento, contributo, ristoro o integrazione della somma di cui all'art. 7, co. 4, o riduzione della somma di cui all'art. 7, co.1, a promuovere azione contro lo stesso per indebito arricchimento e con ogni spesa accessoria preventiva o successiva anche amministrativa o fiscale a proprio carico.

Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti l'Appaltatore è unico responsabile ed esonera esplicitamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. In particolare l'Appaltatore e il subappaltatore sono, ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici e di tracciabilità dei pagamenti.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad effettuare pagamenti a stati d'avanzamento lavori solo previa acquisizione del relativo DURC del subappaltatore in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte della Stazione Appaltante, che accerta l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

L'accettazione delle opere eseguite dall'Appaltatore avviene mediante accertamento della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario (Comune di Reggio Emilia), dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale. L'accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di



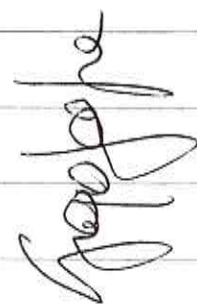
ultimazione lavori da parte del subappaltatore, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in contraddittorio con il subappaltatore la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice Civile, anche in deroga all'Art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca dell'affidamento ed a conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

- ✓ qualora l'Appaltatore utilizzi tutto o parte dell'impianto natatorio per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;
- ✓ reiterate manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;
- ✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente contratto;
- ✓ qualora l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- ✓ qualora l'Appaltatore non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;



- ✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 –
“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”;
- ✓ in caso di violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità”
(ALLEGATO 6);
- ✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo della Stazione Appaltante, ove l'impedimento non sia rimosso nei modi e termini prefissati dalla Stazione Appaltante e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;
- ✓ qualora non sia avviata e completata l'eventuale realizzazione delle migliorie di cui all'art 12;
- ✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante;
- ✓ sub-appalto globale del servizio appaltato.

Le parti inoltre convengono circa il fatto che all'Appaltatore, salvo preavviso di almeno 30 giorni, è data facoltà di risolvere o modificare unilateralmente il presente contratto senza indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore nel caso di norme, che in qualche modo possano obbligare la Stazione Appaltante all'assunzione di diverse determinazioni relative al presente impianto.

Le parti convengono infine di risolvere o modificare consensualmente il presente contratto nei modi e tempi che saranno valutati come necessari ed opportuni nel caso di avvio da parte del Comune di Reggio Emilia, proprietario dell'impianto, di eventuali lavori che incidono sostanzialmente sul contratto medesimo.



0 1 17 131906 534 7



[Handwritten signature]

La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte della Stazione Appaltante, dopo che quest'ultima abbia segnalato l'inadempimento all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..

In tal caso all'Appaltatore sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

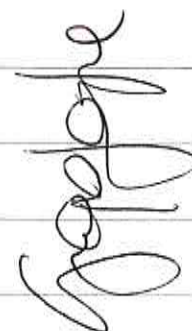
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento "*ope legis*" del presente contratto di appalto e la Stazione Appaltante riterrà risolto il contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una



delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

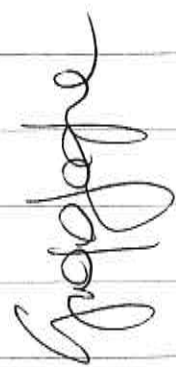
Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo prosieguo dell'affidamento nelle more della predisposizione di nuove gare d'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in offerta.

ART. 15 - OBBLIGHI FISCALI

L'Appaltatore si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 16 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione del complesso sportivo oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N.



50/2016.

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale.

L'oggetto del presente articolo è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. secondo il dettaglio di cui all'art. 3 del Disciplinare di gara.

ART. 17 - VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE

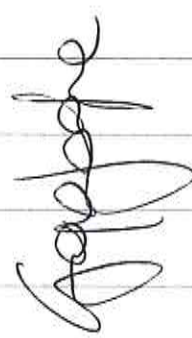
L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione ecc.), sotto comminatoria di revoca dell'affidamento, documentando con copia autentica dell'atto notarile tale variazione.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 18 - RISORSE UMANE

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo all'Appaltatore di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il riassorbimento dell'eventuale personale dipendente del precedente affidatario da parte del nuovo affidatario in base alla "Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all'applicazione del nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi", approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017.

L'Appaltatore organizzerà le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione



dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando la Stazione Appaltante relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, è tenuto a svolgere il servizio utilizzando proprie risorse umane in misura corrispondente alla copertura dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art. 2, in base alla calendarizzazione annua con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.

Ai sensi degli artt. 23, co. 15, 30, co. 4 e 5, e 105, co. 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nel servizio oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi", nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche nel caso di prolungamento del contratto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse.

Nel caso l'Appaltatore sia una società sportiva essa è obbligata a produrre copia conforme del contratto sottoscritto con eventuali associati, cui sia affidato, dietro compenso stabilito nei limiti di legge, l'incarico di svolgere attività finalizzate allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto, assumendo per sé l'obbligo di rispetto di ogni norma in materia e liberando la Stazione Appaltante per ogni



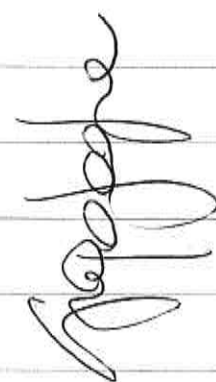
responsabilità specie di natura fiscale, previdenziale, assicurativa, contributiva e comprovando tramite idonea documentazione contabile il pagamento del compenso agli associati nel rispetto delle disposizioni stabilite in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di cui all'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i.

L'Appaltatore in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di compenso, dei salari, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..



Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

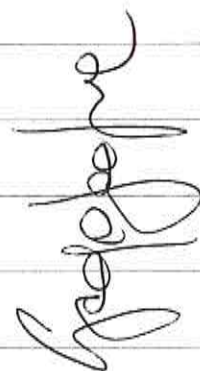
L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

L'Appaltatore è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

L'Appaltatore, al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, dovrà fornire alla Stazione Appaltante un elenco nominativo delle persone impiegate nell'appalto e, relativamente alle imprese, dovrà essere fornita l'indicazione delle relative qualifiche e livello economico. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente



ogni successiva variazione dei nominativi delle persone indicate. Le persone addette al Servizio dovranno essere tendenzialmente fisse, pur nell'ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di personale a rotazione continua, mentre l'eventuale sostituzione non occasionale deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico, e-mail e/o fax di un proprio rappresentante, espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli operatori, che può anche coincidere con il Direttore/Responsabile, referente per la Stazione Appaltante.

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore dovrà farsi carico :

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti, soci o associati;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione di unità lavorative assenti;
- della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei bonifici di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè avrà titolo al risarcimento dei danni.



L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri associati nel caso di società sportive.

Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, potrà essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara, anche per tutta la durata del contratto d'appalto l'Appaltatore dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Qualora si constati che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Appaltatore.

Gli addetti al servizio dell'Appaltatore dovranno presentarsi vestiti in modo decoroso ed igienico.

L'Appaltatore nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, qualora



Handwritten signature

il genere di prestazione lo richieda, essi dovranno indossare gli indumenti protettivi conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti , calzari, ecc...).

Sono a completo carico dell'Appaltatore la fornitura di :

- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiale e dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni.

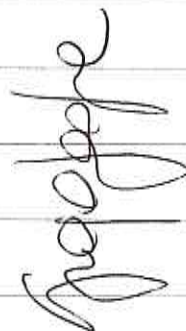
Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in modo particolare per gli addetti alla pulizia delle vetrate.

L'Appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno impegnative per l'Appaltatore, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI” ed in particolare agli obblighi stabiliti all’art. 2, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa “ipso facto et jure” del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.



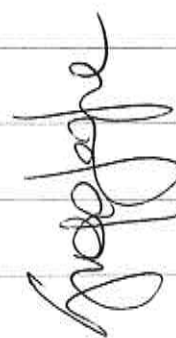
Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente contratto e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario - sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante o del Comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Non è consentito all'Appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 13 del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.



In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE

- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 9/04/2008 n. 81 E S.M.I. E D.M. 18/03/1996

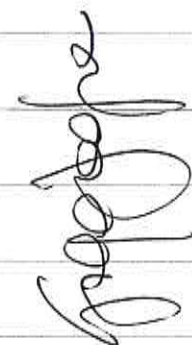
E S.M.I.

L'Appaltatore assume, nel periodo dell'appalto, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.

L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Appaltatore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione, rispetto a cui egli è tenuto ad ogni adempimento in materia;



b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in affidamento;

c) la realizzazione di eventuali opere di miglioria di cui all'art. 12.

L'Appaltatore assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (per quanto applicabile).

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione dell'appalto tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro, e per non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

L'Appaltatore risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza diritto a compensi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo ed unico responsabile.

A tal fine l'Appaltatore dovrà essere disponibile all'atto della stipula del contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in appalto, valida per tutto il periodo dell'appalto medesimo e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dalla Stazione Appaltante adeguandolo a nuovi valori,



Handwritten signature

senza che l'Appaltatore possa opporsi.

La polizza dovrà prevedere:

- ✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del Codice Penale;
- ✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento presente nell'impianto.

Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

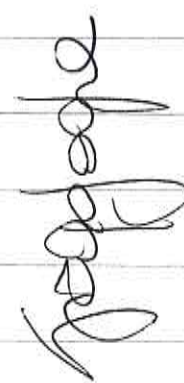
La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in appalto e i relativi oneri sono integralmente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre alle eventuali prescrizioni della competente Commissione di Vigilanza per pubblico spettacolo - VV.F. - A.U.S.L.

In particolare, con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., l'Appaltatore avrà l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, alla Stazione Appaltante.

Spetta all'Appaltatore tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio costituiti da estintori,



idranti e naspi, oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico del gestore/Appaltatore della struttura.

In particolare spetta all'Appaltatore l'effettuazione tra le operazioni sotto indicate, (elencate in via non esaustiva, includendovi implicitamente anche tutte quelle qui di seguito non riportate, ma necessarie al mantenimento dei livelli di sicurezza) di quelle riferibili all'impianto:

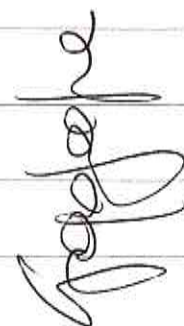
1. controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;
2. controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;
3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio (gruppi di pompaggio, ecc.);
4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo;
5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;
6. controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
7. controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno;
8. controllo semestrale cabina elettrica;
9. controllo semestrale gruppo batterie tampone;
10. controllo semestrale del pulsante di sgancio attività;
11. controllo semestrale dei pulsanti di allarme incendio ecc.;
12. controllo semestrale impianto rivelazione gas;
13. controllo semestrale impianto rivelazione fumo;
14. controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme;
15. controllo semestrale impianto campane allarme;
16. controllo semestrale dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione;



17. controllo semestrale delle luci di emergenza;
18. controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili;
19. controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001;
20. controllo semestrale impianto evacuatori fumo e calore;
21. controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;
22. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti, comprese quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito.

Spettano inoltre all'Appaltatore sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze quotidiane come indicato:

- degli estintori;
- degli idranti e dei naspi antincendio;
- degli impianti di spegnimento;
- delle porte tagliafuoco;
- delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
- del pulsante di sgancio attività;
- del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;
- dei pulsanti di allarme incendio ecc.;
- dell'impianto di comunicazione sonora;
- dell'impianto campane allarme;
- delle luci di emergenza;
- della segnaletica di sicurezza;
- dell'impianto gas ecc.;



- del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;
- rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso fiamme libere;
- la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli ed archivi.

Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione, segnalando eventuali difformità alla Stazione Appaltante.

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, è completamente a carico dell'Appaltatore, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Qualora, per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti, con eccezione di quanto di spettanza dell'Appaltatore, previa richiesta specifica di quest'ultimo e successiva verifica dei competenti uffici comunali, la Stazione Appaltante e/o l'Amministrazione Comunale si assumerà l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e finanziari, liberando l'Appaltatore da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante una specifica Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei controlli periodici di cui all'ART. 19 del D.M. 18.03.1996 e s.m.i.; in tale relazione l'Appaltatore dovrà inoltre indicare il cronoprogramma delle manutenzioni, delle sorveglianze e dei controlli periodici agli impianti, di propria spettanza, da effettuare nel corso della nuova stagione sportiva.

L'Appaltatore dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto/Delegato alla



Handwritten signature

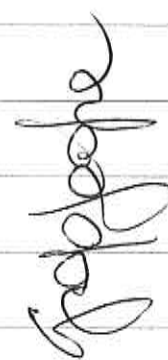
sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifici Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone per ogni attività presente nel complesso sportivo multifunzionale e comunque quello indicato nel Piano di Sicurezza o nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S..

In relazione alla VERIFICA DI AGIBILITÀ ex ART. 80 T.U.L.P.S., l'Appaltatore si impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO, in numero sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 s.m.i. e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609 s.m.i.. Se l'Appaltatore non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed infortuni al proprio personale, ai fruitori ed al pubblico presente.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l'Appaltatore provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei di pronto intervento, dandone comunicazione immediata alla Stazione Appaltante eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

L'Appaltatore dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte, con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di



interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.

ART. 20 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:

- a. dall'Appaltatore può essere presentata all'esame della Stazione Appaltante;
- b. dalla Stazione Appaltante, può essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 21 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

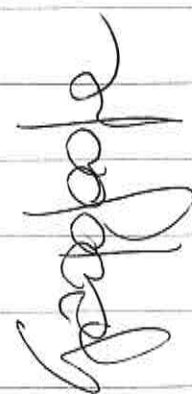
La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

ART. 22 - DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'inizio del servizio:

- a. il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;



- b. la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse, nonché il numero di unità di personale aggiuntivo adibito e relative generalità o eventuali altre modalità di esecuzione;
- c. il nominativo del Responsabile referente per l'appalto di cui al precedente art. 2, il suo domicilio e recapito telefonico, nonché giorni e ore di presenza presso il medesimo ;
- d. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31 e 38 del D. Lgs N. 81/2008.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Reggio Emilia li 9 Gennaio 2019

La Stazione Appaltante

(documento firmato digitalmente)

L'Appaltatore

